

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 03/05/2022

DETERMINA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEGLI OSPITI DI CRA E DI CENTRO DIURNO DEL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA – APPROVAZIONE AVVISO E FAC SIMILE MODELLI ISTANZA, PROSPETTAZIONE COSTI E CONVENZIONE.

Premesso che:

- L'ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia ha tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizio residenziale per anziani per 62 posti messi a disposizione presso la CRA (Casa Residenza Anziani) presso la sede di Castelfranco Emilia (MO) in Via Circondaria Nord, 39, ed un□ servizio semiresidenziale per anziani (Centro Diurno assistenziale) per 20 posti, con sede in via dei Mille a Piumazzo di Castelfranco Emilia.
- ASP ha la concessione dell'accreditamento definitivo per la gestione della CRA fino alla data del 31/12/2024 e la concessione dell'accreditamento provvisorio per la gestione del Centro Diurno Anziani fino alla data del 31 dicembre 2022;
- Gli ospiti della CRA possono necessitare di accompagnamento per l'effettuazione di attività esterne, visite specialistiche ecc. e che pertanto si necessita di un servizio di trasporto per consentire una più efficace e piena risposta ai bisogni degli ospiti producendo un beneficio per gli stessi;
- Gli ospiti del C.D per fruire pienamente dell'importante opportunità offerta da tale tipo di struttura semiresidenziale possono necessitare di un servizio di trasporto di A/R CASA UTENTE -CD
- La Legge 08.11.2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" riconosce e ribadisce in più parti il ruolo fondamentale che le organizzazioni di volontariato rivestono nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- La Legge Regionale Emilia Romagna 12.03.2003, n.2 all'art.44 incentiva l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la

stipula di convenzioni, per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

- La Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.514/2009: “*Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari*” e la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.715/2015: “*Accreditamento Sociosanitario: Modificazioni e Integrazioni*”, prevedono che i soggetti gestori di Centri Diurni Anziani e Disabili assicurino la possibilità di fruire di un servizio di accompagnamento dal proprio domicilio al centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente, nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante accordi di collaborazione non a rilevanza economica con soggetti del Terzo settore che assicurano l'accompagnamento di soggetti fragili o tramite altre modalità concordate con la committenza.
- Il D.lgs. 03.07.2017, n.117 “Codice del Terzo Settore” s.m.i , a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale”:
 - o riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
 - o prevede che gli enti locali e quindi anche le Aziende dei Servizi partecipate dagli Enti locali possano ricorrere alla sottoscrizione di apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali da almeno sei mesi, finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale e che preveda esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, se più favorevole rispetto al ricorso al mercato;
- Visto che, sempre in base al sopra menzionato Decreto, art. 56 comma 3, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad individuare il soggetto con cui stipulare la convenzione, mediante procedure comparative riservate alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Ritenuto pertanto

- di individuare il soggetto senza scopo di lucro mediante apposito avviso pubblico, il cui schema di avviso pubblico ed i criteri di selezione ivi contenuti sono allegati alla presente sotto la lett. A, unitamente ai moduli di domanda di partecipazione Allegato B, di prospettazione dei costi diretti ed indiretti di cui all'allegato C , ed allo schema di convenzione

per la realizzazione del progetto di cui sopra nel quale sono precisate le modalità di gestione dell'attività, allegato D.

- Conseguentemente di affidare il servizio in oggetto in esito a selezione sulla base di avviso pubblico rivolto ai soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, procedendo quindi alla stipula di apposita convenzione ai sensi della stessa norma, come da allegato D per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che, in presenza di più adesioni, la selezione sarà effettuata sulla base dei criteri atti a comprovare l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni e meglio precisati nell'avviso di cui all'allegato A.
- di stabilire che ASP si riserva altresì la facoltà di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse o di non procedere alla stipula della convenzione stessa, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea.

Considerato che

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfettario. I rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento
- E' ammesso ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
- L' Asp Delia Repetto rimborserà al/agli ETS con cui stipulerà la convenzione di cui alla presente, previa rendicontazione, la quota derivante dai km effettivamente percorsi incrementati della quota determinata per le spese generali. Le spese generali sono rimborsabili per la quota parte riferita alle attività del presente avviso.
- la suddetta convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata, fatta salva la facoltà di avviare anticipatamente le attività di cui alla convenzione stessa, in via di urgenza, mediante apposito verbale.

Vista La deliberazione dell'A.U n. 1 del 07/03/2022 con cui è stata nominata la direttrice

Visto lo Statuto dell'Asp ed in particolare l'art. 34 relativo alle attribuzioni della direzione;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di avviso pubblico ed i criteri di selezione ivi contenuti di cui all'allegato A, i moduli di domanda di partecipazione Allegato B e di prospettazione dei costi diretti ed indiretti di cui all'allegato C , lo schema di convenzione per la realizzazione del

- progetto di cui sopra nel quale sono precisate le modalità di gestione dell'attività, allegato D allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa.
2. di stabilire che, in presenza di più adesioni, la selezione sarà effettuata sulla base dei criteri atti a comprovare l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni e meglio precisati nell'avviso di cui all'allegato A.
 3. di individuare il/i soggetto/i ETS in esito alla selezione di cui all' avviso pubblico suddetto rivolto procedendo alla stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sul Codice del Terzo settore;
 4. Di riservarsi la facoltà di procedere alla stipula della convenzione anche con più soggetti ETS al fine di garantire la totale copertura dei bisogni richiesti o di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse ovvero di non procedere alla stipula della convenzione stessa, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea
 5. Di stabilire che la Convenzione decorrerà dalla data di perfezionamento della stessa
 6. di riconoscere al soggetto che sarà individuato il rimborso dei costi diretti ed indiretti effettivamente sostenuti e documentati connessi alle attività oggetto della convenzione sulla base delle spese effettive e rendicontate dallo stesso;
 7. di dare atto che per l'individuazione del/i soggetti con cui stipulare la convenzione, sarà nominata apposita Commissione
 8. di precisare che, trattandosi di convenzione con soggetto senza scopo di lucro che prevede solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, non forfettario, non assimilabile ad un corrispettivo, la stessa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed all'acquisizione del CIG
 9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Direttrice Paola Covili

La Direttrice ASP
Paola COVILI